



Bruxelles, 28 aprile 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0120 (NLE)**

**7690/16
ADD 1**

**CONOP 41
CODUN 2
COEST 87
COASI 66
COTRA 8
N 32
RECH 111
ATO 27**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2016) 19 final Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e l'EURATOM, che insieme costituiscono un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2016) 19 final Annex 1.

All.: JOIN(2016) 19 final Annex 1



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 26.4.2016
JOIN(2016) 19 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo

sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e l'EURATOM, che insieme costituiscono un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America

ALLEGATO

della proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo

sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e l'EURATOM, che insieme costituiscono un'unica Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America

ACCORDO SUL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI SCIENZA E TECNOLOGIA

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

PREOCCUPATE per la minaccia rappresentata dalla proliferazione delle armi nucleari, radiologiche, chimiche e biologiche (di seguito armi di distruzione di massa o "ADM") e dall'uso di materiali nucleari, radiologici, chimici e biologici come armi;

RIBADENDO la necessità di impedire la proliferazione delle tecnologie, del materiale e delle competenze relative alle armi di distruzione di massa e ai loro vettori;

RICORDANDO la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che impone a tutti gli Stati di evitare di fornire qualsiasi tipo di sostegno a soggetti non statali che tentino di sviluppare, acquistare, produrre, possedere, trasportare, trasferire o utilizzare le armi nucleari, chimiche o biologiche e i loro vettori;

RICONOSCENDO che una collaborazione a livello multilaterale fra gli Stati è un mezzo efficace per impedire tale proliferazione e prendendo atto del ruolo importante della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico quali elementi chiave delle attuali sfide in termini di proliferazione;

TENENDO CONTO delle disposizioni dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia (di seguito "CIST" o "Centro"), firmato a Mosca il 27 novembre 1992 (di seguito "accordo del 1992"), e del protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia, firmato a Mosca il 27 dicembre 1993 (di seguito "protocollo sull'applicazione provvisoria");

RICONOSCENDO la necessità per il CIST di ridurre al minimo gli incentivi a svolgere attività che potrebbero determinare la proliferazione delle ADM o dei materiali connessi dando sostegno e collaborando alle attività di ricerca e sviluppo per scopi pacifici svolte da scienziati e ingegneri in Stati in possesso di tecnologie, competenze e materiali connessi alle ADM, e i precedenti contributi del CIST alla prevenzione della proliferazione delle ADM e alla promozione della cooperazione scientifica fra gli Stati;

CONSAPEVOLI che per il successo del CIST occorrerà un forte sostegno da parte dei governi, dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "EURATOM"), delle organizzazioni non governative, delle fondazioni, delle istituzioni accademiche e scientifiche e di altre organizzazioni intergovernative e del settore privato;

DESIDEROSE che il CIST continui a svolgere le sue attività alla luce dei recenti cambiamenti per quanto riguarda la sua composizione;

DESIDEROSE inoltre di adeguare il CIST agli sviluppi intervenuti dopo la sua creazione, affinché le sue attività diano slancio e sostegno agli scienziati e agli ingegneri partecipanti, compresi quelli che possiedono conoscenze e competenze applicabili alle ADM o ai loro vettori (comprese le conoscenze e le competenze relative al duplice uso), per sviluppare un partenariato scientifico internazionale, rafforzare la sicurezza mondiale e promuovere la crescita economica attraverso l'innovazione e

DECIDENDO, per conseguire in modo più efficace gli obiettivi del CIST attraverso la cooperazione scientifica, di mantenere in attività il CIST mediante la conclusione del presente accordo, basato sull'accordo del 1992 e successive revisioni, e di sostituire il protocollo sull'applicazione provvisoria,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

- A) Il CIST, creato originariamente dall'accordo del 1992 come organizzazione intergovernativa, continua a svolgere le sue attività conformemente alle disposizioni del presente accordo. Ciascuna delle Parti facilita, sul proprio territorio, le attività del Centro. Per conseguire i suoi obiettivi, il Centro, conformemente alle leggi e alle normative delle Parti, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.
- B) Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
- i) **"Parti"**: dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i firmatari del presente accordo autori di una notifica ai sensi del suo articolo 17, lettera C), e tutti gli Stati che hanno sottoscritto il presente accordo ai sensi del suo articolo 13, lettera B);
 - ii) **"personale del Centro"**: tutte le persone fisiche impiegate dal Centro, che lavorano in base a un contratto con il Centro, sono assegnate al Centro o svolgono un incarico temporaneo presso di esso secondo modalità concordate fra il Centro e una o più Parti;
 - iii) **"familiari"**: coniugi, figli a carico non sposati di età inferiore a 21 anni, figli a carico non sposati di età inferiore a 23 anni che frequentano a tempo pieno un istituto di istruzione post-secondaria e figli non sposati fisicamente o mentalmente disabili;
 - iv) **"attività"** del Centro: progetti e altri lavori svolti sotto l'egida del Centro, conformemente all'articolo 2 del presente accordo;

- v) **"progetto"** del Centro: una collaborazione per un periodo prestabilito, condotta in qualsiasi parte del mondo, che può comprendere sovvenzioni e/o attrezzature ed è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 6 del presente accordo;
- vi) **"consenso"** del consiglio di direzione: accordo di tutte le Parti del consiglio di direzione che partecipano o votano a una riunione durante la quale viene presa una decisione, purché sia presente il numero legale, salvo diverse disposizioni del presente accordo. Lo statuto del CIST, di cui all'articolo 4 del presente accordo, definisce il numero legale e le modalità ammissibili per la partecipazione delle Parti alle riunioni;
- vii) **"Stato ospitante"**: una Parte che è stata designata come Stato ospitante a norma dell'articolo 9, lettera A), del presente accordo;
- viii) **"tecnologia e materiali a duplice uso e relative competenze"**: tecnologie, materiali e competenze con applicazioni sia commerciali che di proliferazione, come quelle connesse allo sviluppo, alla produzione, all'uso o al potenziamento delle ADM o dei loro vettori;
- ix) **"conoscenze e competenze relative al duplice uso"**: conoscenze e competenze applicabili all'uso di tecnologie e materiali a duplice uso e delle relative competenze nello sviluppo, nella produzione, nell'uso o nel potenziamento delle ADM o dei loro vettori;
- x) **"materiali connessi"**: i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplati dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso delle ADM o dei loro vettori.

ARTICOLO 2

- A) Il Centro elabora, approva, finanzia e controlla attività destinate a scopi pacifici, da svolgere presso istituzioni e strutture situate nei territori delle Parti. I progetti possono essere condotti in Stati non firmatari del presente accordo che possiedono tecnologie, competenze e materiali connessi applicabili alle ADM ove detti Stati abbiano sollecitato i progetti mediante comunicazione scritta al consiglio di direzione e quest'ultimo approvi all'unanimità la realizzazione dei progetti in questione. Fatto salvo quanto precede, i cittadini di Stati non firmatari possono essere autorizzati a partecipare ad attività svolte dal CIST in Stati firmatari del presente accordo.
- B) Gli obiettivi del Centro sono:
 - i) promuovere il miglioramento dei meccanismi internazionali per la prevenzione della proliferazione delle ADM e dei loro vettori, nonché delle tecnologie, dei materiali e delle competenze che costituiscono elementi fondamentali direttamente legati allo sviluppo, alla produzione, all'uso o al potenziamento delle ADM o dei loro vettori (comprese le tecnologie e i materiali a duplice uso e le relative competenze);

- ii) offrire agli scienziati e agli ingegneri che possiedono conoscenze e competenze applicabili alle ADM e ai loro vettori (comprese le conoscenze e le competenze relative al duplice uso) possibilità di formazione e di riconversione, affinché possano utilizzare le loro conoscenze e competenze per attività pacifiche;
- iii) promuovere una cultura della sicurezza per quanto riguarda la manipolazione e l'uso dei materiali, delle attrezzature e delle tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso delle ADM o dei loro vettori; e
- iv) contribuire con le sue attività: allo sviluppo di un partenariato scientifico internazionale, al rafforzamento della sicurezza mondiale e alla promozione della crescita economica attraverso l'innovazione; alla ricerca di base e applicata e allo sviluppo e alla commercializzazione delle tecnologie in settori quali l'ambiente, l'energia, la sanità e la sicurezza nucleare, chimica e biologica; all'ulteriore integrazione degli scienziati che possiedono tecnologie, materiali e competenze applicabili alle ADM nella comunità scientifica internazionale.

ARTICOLO 3

Per conseguire i propri obiettivi, il Centro è autorizzato a:

- i) promuovere e sostenere, con finanziamenti o in altro modo, le attività di cui all'articolo 2 del presente accordo;
- ii) sottoporre le attività a controllo e a revisione finanziaria a norma dell'articolo 8 del presente accordo;
- iii) instaurare forme di cooperazione appropriate con e ricevere fondi o donazioni da governi, Unione europea e EURATOM, organizzazioni intergovernative e non governative, organizzazioni del settore privato, fondazioni, istituzioni accademiche e scientifiche e programmi collegati;
- iv) aprire succursali o uffici d'informazione, a seconda dei casi, negli Stati firmatari interessati o sul territorio di uno Stato non firmatario se il consiglio di direzione approva all'unanimità l'apertura di un siffatto ufficio sul territorio di questo Stato non firmatario; e
- v) dedicarsi ad altre attività nell'ambito del presente accordo previa approvazione unanime del consiglio di direzione.

ARTICOLO 4

- A) Il Centro ha un consiglio di direzione e un segretariato: l'organico comprende un direttore esecutivo (che funge da amministratore delegato), uno o più vicedirettori esecutivi e altri membri del personale, conformemente allo statuto del Centro.
- B) Il consiglio di direzione ha il compito di:
 - i) decidere la politica e il regolamento interno del Centro;

- ii) fornire una guida e un indirizzo generale al segretariato;
 - iii) approvare il bilancio operativo del Centro;
 - iv) gestire gli affari del Centro in campo finanziario e in altri settori, compresa l'approvazione delle procedure per la preparazione del bilancio del Centro, la stesura dei conti e la relativa revisione;
 - v) definire i criteri generali e le priorità per l'approvazione delle attività;
 - vi) approvare i progetti a norma dell'articolo 6 del presente accordo;
 - vii) adottare lo statuto e le altre eventuali disposizioni di attuazione necessarie;
 - viii) svolgere altri compiti ad esso attribuiti dal presente accordo o necessari per la sua attuazione.
- C) Le decisioni del consiglio di direzione sono prese all'unanimità.
- D) Ciascuna delle Parti è rappresentata con un voto nel consiglio di direzione e nomina un massimo di due rappresentanti in seno al consiglio di direzione.
- E) Le Parti possono istituire un comitato scientifico consultivo, composto da rappresentanti da esse nominati, incaricato di fornire al consiglio di direzione consulenza scientifica e qualsiasi altra consulenza professionale necessaria, anche per quanto riguarda i settori della ricerca da promuovere per scopi pacifici.
- F) Il consiglio di direzione adotta uno statuto in esecuzione del presente accordo. Lo statuto definisce:
- i) la struttura del segretariato, comprese le mansioni e le competenze del direttore esecutivo, dei vicedirettori esecutivi e degli altri membri chiave del personale;
 - ii) le procedure per la selezione, l'elaborazione, l'approvazione, il finanziamento, l'esecuzione e il controllo delle attività;
 - iii) le procedure per la preparazione del bilancio del Centro, la stesura dei conti e la relativa revisione;
 - iv) gli opportuni orientamenti per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti del Centro e la diffusione dei risultati di questi ultimi;
 - v) le procedure che disciplinano la partecipazione dei governi, dell'Unione europea e dell'EURATOM e di organizzazioni intergovernative e non governative alle attività del Centro;
 - vi) la politica del personale e
- le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 5

Il consiglio di direzione può invitare le organizzazioni intergovernative e non governative o gli Stati che non sono Parti a partecipare alle deliberazioni in veste di osservatori, senza diritto di voto.

ARTICOLO 6

Ciascuna proposta di progetto sottoposta all'approvazione del consiglio di direzione è accompagnata da un benestare scritto dello Stato, o degli Stati, in cui sarà effettuato il lavoro. Oltre all'approvazione preliminare di detto Stato, o di detti Stati, l'approvazione dei progetti richiede il consenso del consiglio di direzione.

ARTICOLO 7

- A) I progetti approvati dal consiglio di direzione possono essere finanziati o sostenuti dal Centro, dalle Parti, da organizzazioni non governative, fondazioni, istituzioni accademiche e scientifiche, organizzazioni intergovernative e organizzazioni del settore privato. Il finanziamento e il sostegno dei progetti approvati sono concessi secondo le modalità e alle condizioni definite da chi li fornisce, che devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo.
- B) I rappresentanti delle Parti in seno al consiglio di direzione e il personale del segretariato del Centro non possono ottenere finanziamenti per progetti, né possono beneficiare direttamente di nessun fondo per progetti.

ARTICOLO 8

- A) Negli Stati in cui sarà svolta l'attività, il Centro ha il diritto di:
 - i) esaminare in loco le attività, i materiali, le forniture e l'utilizzazione dei fondi del Centro, nonché i servizi connessi, previa notifica o anche secondo le modalità previste in un accordo relativo al progetto in questione;
 - ii) ispezionare o sottoporre a revisione, previa sua richiesta, qualsiasi registro o altra documentazione relativa ai progetti, alle attività e all'utilizzazione dei fondi del Centro, ovunque si trovino tali registri o documentazione, nel periodo durante il quale il Centro fornisce il finanziamento e per un periodo successivo specificato in un accordo relativo al progetto.

Il benestare scritto di cui all'articolo 6 del presente accordo comprende l'assenso dello Stato o degli Stati in cui sarà attuato il progetto e dell'istituzione beneficiaria a concedere al Centro l'accesso necessario per svolgere le attività di revisione dei conti e di controllo del progetto previste dal presente paragrafo.

- B) Ciascuna Parte ha inoltre i diritti specificati alla lettera A) del presente articolo, coordinati tramite il Centro, per quanto riguarda i progetti che essa finanzia integralmente o in parte o i progetti attuati sul suo territorio.

- C) Qualora sia accertato che non sono state rispettate le modalità e le condizioni di un progetto, il Centro, il governo finanziatore o l'organizzazione finanziatrice possono porre fine al progetto e adottare opportune misure, in base all'accordo relativo al progetto, dopo averne esposto i motivi al consiglio di direzione.

ARTICOLO 9

- A) Il Centro ha sede nella Repubblica del Kazakistan, che funge da Stato ospitante tranne nel caso e fino al momento in cui: i) la Repubblica del Kazakistan notifichi per iscritto al consiglio di direzione il suo desiderio di non fungere più da Stato ospitante; ii) un'altra Parte di cui all'articolo 13, lettera A), del presente accordo o che aderisce al presente accordo a norma del suo articolo 13, lettera B), per consentire al CIST di svolgere attività sul territorio di questo Stato chieda per iscritto al consiglio di direzione di essere designata quale Stato ospitante successore; iii) il consiglio di direzione decida all'unanimità di accogliere la richiesta della Parte in questione di essere designata quale Stato ospitante successore; iv) la Parte che chiede di essere designata quale Stato ospitante successore confermi per iscritto al consiglio di direzione che accetta tale designazione.
- B) Nell'ambito del sostegno materiale prestato al Centro, il governo dello Stato ospitante fornisce, a proprie spese, una struttura idonea all'utilizzazione da parte del Centro e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza. Il governo dello Stato ospitante e il CIST possono concludere un accordo per specificare le modalità e le condizioni secondo le quali lo Stato ospitante fornisce un supporto tecnico e il locale per il Centro.
- C) Nello Stato ospitante il Centro ha personalità giuridica e, a questo titolo, è autorizzato a stipulare contratti, ad acquistare e alienare beni immobili e mobili e a stare in giudizio.

ARTICOLO 10

Nello Stato ospitante:

- i)
- (a) i fondi ricevuti dal CIST e gli interessi maturati su questi fondi non sono soggetti ad imposta nello Stato ospitante;
 - (b) il Centro e le sue succursali sono esenti da qualsiasi imposizione su beni imponibili a norma della legislazione tributaria dello Stato ospitante;
 - (c) i prodotti, le forniture o gli altri beni conferiti o utilizzati in relazione ad attività del Centro possano essere importati nello Stato ospitante, esportati da questo o utilizzati sul suo territorio in esenzione da oneri tariffari, diritti, dazi doganali, tasse all'importazione, imposte sul valore aggiunto (IVA) o altre tasse o oneri analoghi. I prodotti, le forniture o gli altri beni immobili o mobili possono essere trasferiti o forniti in altro modo dal CIST a entità giuridiche (comprese le organizzazioni scientifiche dello Stato ospitante) e posseduti o utilizzati dal CIST e/o dalle entità a cui sono stati forniti o trasferiti in esenzione da oneri

tariffari, diritti, dazi doganali, tasse all'importazione, IVA, imposte patrimoniali o altre tasse o oneri analoghi;

- (d) i membri del personale del Centro che non sono cittadini dello Stato ospitante sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata nello Stato ospitante;
 - (e) i fondi ricevuti in relazione ai progetti del Centro da entità giuridiche, comprese le organizzazioni scientifiche dello Stato ospitante, non sono soggetti ad imposta nello Stato ospitante;
 - (f) i fondi ricevuti da persone fisiche, in particolare scienziati e specialisti, nell'ambito dei progetti del Centro non sono inclusi nel reddito imponibile complessivo di queste persone;
- ii)
- (a) il Centro, le Parti, i governi, le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative hanno facoltà di trasferire senza restrizioni i fondi necessari al Centro per svolgere le sue attività, esclusi quelli nella moneta dello Stato ospitante, all'interno o al di fuori del suo territorio. Tale diritto vale soltanto per importi non superiori all'importo totale da esso introdotto nello Stato ospitante;
 - (b) per finanziare il Centro e le sue attività, il Centro può, per conto proprio e per conto delle entità menzionate al punto i), lettera a), del presente articolo, vendere divise straniere sul mercato valutario interno dello Stato ospitante;
- iii) i membri del personale delle organizzazioni di Stati diversi dallo Stato ospitante che partecipano alle attività del Centro e che non sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ospitante sono esonerati dall'obbligo di pagare dazi doganali e oneri sui beni personali o domestici importati nello Stato ospitante, esportati da questo o utilizzati sul suo territorio, per uso personale proprio o dei loro familiari.

ARTICOLO 11

- A) Nello Stato ospitante, il CIST, i suoi attivi e i suoi beni godono di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione, tranne casi specifici in cui il CIST abbia espressamente rinunciato all'immunità.
- B) I privilegi e le immunità sono concessi al Centro solo per gli scopi specificati nel presente accordo.
- C) Le disposizioni del presente articolo non ostano ai risarcimenti e agli indennizzi previsti dagli accordi internazionali o dal diritto nazionale applicabili.
- D) Nessuna disposizione della lettera A) del presente articolo può essere interpretata nel senso che essa osti a un'azione giudiziaria o a una pretesa nei confronti di cittadini o di residenti permanenti dello Stato ospitante.

ARTICOLO 12

- A) Il governo dello Stato ospitante concede al personale del Centro e ai suoi familiari presenti sul suo territorio i privilegi e le immunità seguenti:
- i) immunità dall'arresto, dalla detenzione e da procedimenti giudiziari, compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per parole pronunciate o scritte e per ogni atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni;
 - ii) esenzione da ogni imposta sul reddito, onere di previdenza sociale o altra imposizione, dazio o altro onere, fatta eccezione per quelli normalmente contenuti nel prezzo delle merci o pagati per i servizi prestati;
 - iii) esenzione dalle disposizioni in materia di previdenza sociale;
 - iv) esenzione dalle restrizioni all'immigrazione e dall'iscrizione nel registro degli stranieri;
 - v) diritto di importare, al momento della prima entrata in servizio, i mobili e gli effetti personali in esenzione da tariffe, diritti, dazi doganali, tasse all'importazione e ogni altra simile tassa o onere vigenti nello Stato ospitante e di esportare i propri mobili e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni in esenzione da tariffe, diritti, dazi doganali, tasse all'esportazione e ogni altra simile tassa o onere vigenti nello Stato ospitante.

Le disposizioni del punto i) del presente articolo non si applicano alle azioni civili: a) derivanti da un contratto concluso dal personale del Centro in base al quale il personale non sia stato assunto, esplicitamente o implicitamente, come agente del Centro; b) intentate da terzi per un danno causato da un incidente automobilistico nello Stato ospitante.

- B) Il governo dello Stato ospitante concede ai rappresentanti delle Parti nel consiglio di direzione, al direttore esecutivo e ai vicedirettori esecutivi, oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla lettera A) del presente articolo, tutti i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni supplementari generalmente concessi dallo Stato ospitante ai rappresentanti dei membri e dei capi esecutivi delle organizzazioni internazionali presenti sul suo territorio.
- C) Nessuna disposizione del presente accordo impone al governo dello Stato ospitante di concedere i privilegi e le immunità di cui alle lettere A) e B) del presente articolo ai suoi cittadini o ai suoi residenti permanenti.
- D) Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che deroghi ai privilegi, alle immunità e agli altri benefici conferiti al personale di cui alle lettere A) e B) del presente articolo.

ARTICOLO 13

- A) La Repubblica d'Armenia, la Georgia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan e la Repubblica del Tagikistan sono tenute a rispettare

gli obblighi assunti dallo Stato ospitante a norma degli articoli 9, lettera C), 10, 11 e 12 del presente accordo.

- B) Qualsiasi Stato che intende aderire al presente accordo deve notificarlo al consiglio di direzione tramite il direttore esecutivo. Il consiglio di direzione gli fornisce una copia certificata autentica del presente accordo tramite il direttore esecutivo. Previa approvazione del consiglio di direzione, detto Stato può aderire al presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data in cui lo Stato in questione deposita il suo strumento di adesione presso il depositario. Qualsiasi Stato in possesso di tecnologie, competenze o materiali connessi applicabili alle ADM che aderisca al presente accordo con l'obiettivo, specificato nel suo strumento di adesione, di consentire al CIST di svolgere attività sul suo territorio è vincolato dalla sua adesione al rispetto degli obblighi assunti dallo Stato ospitante a norma degli articoli 9, lettera C), 10, 11 e 12 del presente accordo.

ARTICOLO 14

- A) Il presente accordo viene riesaminato dalle Parti dopo due anni dalla sua entrata in vigore. In questo esame sono presi in considerazione gli impegni finanziari e i contributi versati dalle Parti.
- B) Il presente accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Parti, escluse quelle che sono recedute dal presente accordo o che hanno notificato, a norma della lettera C) del presente articolo, la propria intenzione di recedere dal presente accordo. Se una Parte che ha notificato il proprio recesso lo ritira prima che diventi effettivo, la Parte in questione è vincolata da tutte le modifiche del presente accordo entrate in vigore prima di detta notifica.
- C) Ciascuna delle Parti può recedere dal presente accordo previa notifica scritta al depositario con un preavviso di almeno sei mesi.

ARTICOLO 15

- A) Le Parti si consultano in merito a qualsiasi questione o controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo
- B) Qualora una questione non venga risolta mediante consultazioni, tutte le Parti interessate possono decidere di comune accordo di sottoporla a un'altra modalità di risoluzione, come la conciliazione, la mediazione o l'arbitrato.

ARTICOLO 16

Nessuna disposizione del presente accordo è intesa a interferire con il proseguimento delle attività del CIST in quanto organizzazione intergovernativa istituita originariamente dall'accordo del 1992, compresa la gestione delle succursali esistenti del Centro, né a inficiare la validità di qualsiasi contratto, sovvenzione o altro strumento giuridico o intesa del CIST, ad eccezione di quelli specificamente riveduti dal presente accordo.

ARTICOLO 17

- A) Il presente accordo è aperto alla firma da parte dell'Unione europea e dell'EURATOM, che insieme costituiscono un'unica Parte, della Georgia, del Giappone, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Armenia, della Repubblica di Corea, della Repubblica del Kazakistan, della Repubblica del Kirghizistan, della Repubblica del Tagikistan e degli Stati Uniti d'America.
- B) Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.
- C) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve l'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati elencati alla lettera A) del presente articolo e dall'Unione europea e l'EURATOM, che insieme costituiscono un'unica Parte.
- D) Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra al protocollo sull'applicazione provvisoria. A quel punto le Parti cessano di applicare provvisoriamente l'accordo del 1992.

ARTICOLO 18

Il segretariato del Centro è il depositario del presente accordo. Tutte le notifiche al depositario sono indirizzate al direttore esecutivo del Centro. Il depositario svolge le funzioni di cui all'articolo 77 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [LUOGO] il [DATA], nelle lingue armena, coreana, francese, georgiana, giapponese, inglese, kazaka, kirghisa, norvegese, russa, tagika e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di discrepanza tra due o più versioni linguistiche prevale il testo inglese.